Introduzione al Regolamento PPWR

Agenda

- Il contesto normativo
- Ambito di applicazione del PPWR
- I requisiti di progettazione degli imballaggi
- La dichiarazione di conformità
- Il regime sanzionatorio

Il contesto normativo

Il contesto normativo

Da Direttiva a Regolamento

Il Regolamento 2025/40 (PPWR) abroga la precedente Direttiva 94/62 CE che disciplinava la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio a livello comunitario perseguendo i seguenti scopi, tra di loro strettamente connessi:

- Obiettivi comuni di riduzione e riciclo dei rifiuti;
- Maggiore armonizzazione del quadro normativo europeo in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio;
- Maggiore efficacia della disciplina europea per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e riciclo.

Il contesto normativo

Disposizioni specifiche, uniformi e vincolanti

Rispetto alla Direttiva, il Regolamento - non potendo demandare agli Stati Membri la definizione delle modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore europeo - è per sua natura più dettagliato e contiene prescrizioni più specifiche. In questo modo il legislatore europeo interviene direttamente a disciplinare ambiti prima demandati al legislatore nazionale, prevedendo requisiti uniformi e vincolanti.

	DIRETTIVA 94/62 CE	REGOLAMENTO PPWR
Progettazione imballaggi	Requisiti essenziali agli Stati Membri è richiesto di garantire che gli imballaggi siano conformi a requisiti di riduzione delle sostanze pericolose, prevenzione e recupero che sono generici e interpretabili e sulla cui disciplina specifica si rimanda a norme tecniche armonizzate non vincolanti (norme CEN della serie EN 13427 – EN 13432).	Requisiti di progettazione agli operatori economici è richiesto di immettere sul mercato solo imballaggi conformi a requisiti specifici, misurabili e vincolanti in materia di contenuto di sostanze pericolose, contenuto di riciclato, riciclabilità, minimizzazione, etichettatura e riutilizzo. Restrizioni all'utilizzo Alcuni formati di imballaggio sono banditi dal mercato e dovranno essere sostituiti con alternative compatibili con i requisiti di sostenibilità.
Disciplina EPR	Frammentazione dei sistemi EPR Il funzionamento dei sistemi EPR e gli obblighi che ne derivano per gli operatori economici che aderiscono sono fortemente Country-specific.	Regole comuni per i sistemi EPR i sistemi EPR dovranno adeguarsi a regole comuni sia in materia di responsabilità operativa e finanziaria degli operatori economici lungo la supply chain, rendicontazione e tracciabilità dell'immesso al consumo, copertura dei costi e ecomodulazione delle tariffe.

VS

Sistemi EPR - Extended Producer Responsibility

«misure atte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto»

Ambito di applicazione del PPWR

Ambito di applicazione del PPWR

Definizione di imballaggio

IMBALLAGGIO PER LA VENDITA

Imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un'unità di vendita per l'utilizzatore finale nel punto vendita.

IMBALLAGGIO MULTIPLO

Imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento sia venduto così all'utilizzatore finale o che l'imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO

Imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

Ambito di applicazione del PPWR

I soggetti responsabili (1/3)

	FABBRICANTE
Definizione	La persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati. Occorre prendere in considerazione due elementi: a. il marchio: se l'imballaggio o il prodotto imballato reca un determinato nome o marchio il titolare di tale nome o marchio è «il fabbricante». b. il ruolo nella progettazione o nella fabbricazione dell'imballaggio: il fabbricante è anche il soggetto che determina le specifiche tecniche dell'imballaggio finito.
Declinazioni pratiche	▪ Per gli imballaggi di vendita e multipli, il fabbricante è solitamente il *filler*, che spesso è anche il titolare del marchio apposto sugli imballaggi stessi, nonché il soggetto che ne determina le specifiche tecniche e effettua le ultime fasi di lavorazioni (es.: riempimento, saldatura, taglio ecc…). ▪ Per gli imballaggi di trasporto e in generale per gli imballaggi privi di marcatura il fabbricante può essere sia il *filler* che il soggetto che materialmente fabbrica l'imballaggio, a seconda di quale dei due è il soggetto che ne determina le specifiche tecniche.
Responsabilità	Assicurano la conformità degli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione ai requisiti di progettazione (Art. 5-12) e mettono a disposizione delle autorità competenti la relativa dichiarazione di conformità.

Ambito di applicazione del PPWR

I soggetti responsabili (2/3)

	PRODUTTORE
Definizione	Il fabbricante, importatore o distributore che mette a disposizione imballaggi o prodotti imballati per la prima volta sul territorio di uno Stato Membro in cui è presente o direttamente all'utilizzatore finale in un altro Stato Membro.
Declinazioni pratiche	Nelle cessioni nazionali il produttore solitamente coincide con il fabbricante (vale a dire con il *filler* per gli imballaggi di vendita o multipli; con il soggetto che materialmente fabbrica l'imballaggio per gli imballaggi di trasporto o neutri). Nelle cessioni estere il produttore in alcuni casi coincide con il fabbricante (es.: operatore italiano che vende imballaggi vuoti a marchio proprio ad uso diretto del cliente spagnolo) oppure no (l'operatore italiano che vende imballaggi vuoti a marchio proprio destinati alla successiva rivendita a un distributore spagnolo).
Responsabilità	Hanno la responsabilità finanziaria della gestione del fine vita dell'imballaggio nello Stato Membro in cui questo diventa un rifiuto (obblighi EPR).

Ambito di applicazione del PPWR

I soggetti responsabili (3/3)

	FORNITORE	IMPORTATORE	DISTRIBUTORE
Definizione	La persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi a un fabbricante.	La persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un imballaggio originario di un Paese Terzo.	La persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore che mette un imballaggio a disposizione sul mercato.
Declinazioni pratiche	Es.: lo scatolificio che vende scatole a marchio del cliente al produttore di vini.	Es.: l'azienda di moda italiana che importa scatole dalla Cina per uso diretto.	Es.: il supermercato (es.: Esselunga) che vende prodotti imballati a marchio industriale (es.: Barilla).
Responsabilità	Fornisce al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessaria per consentirgli di dimostrare la conformità dell'imballaggio al Regolamento.	Assicurano la conformità degli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione ai requisiti di progettazione (Art. 5-12) e hanno la responsabilità finanziaria della gestione del fine vita dell'imballaggio nello Stato Membro in cui questo diventa un rifiuto (obblighi EPR).	Esercitano la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del Regolamento accertandosi che il fabbricante e il produttore dell'imballaggio/prodotto imballato distribuito abbiano assolto agli obblighi in capo a loro.

Ambito di applicazione del PPWR

Le microimprese

DEFINIZIONE

In base alla Raccomandazione 2003/361/CE, è una microimpresa un'impresa per la quale sono soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti:

1) Numero di dipendenti < 10

2) Fatturato annuo (oppure un totale di bilancio annuo) < 2 milioni di EUR.

ESENZIONI

- Dichiarazione di conformità e obblighi EPR: se un titolare di marchio è una microimpresa e il fornitore dell'imballaggio si trova nello stesso Stato Membro, la responsabilità legale della conformità ricade sul fornitore e non sulla microimpresa (ciò indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia anch'essa una micro-impresa).

- Esenzioni su alcune prescrizioni di sostenibilità relative al riutilizzo (art. 29 e 33) e sulla messa al bando di alcuni formati di imballaggio (art 25)

I requisiti di progettazione degli imballaggi

Requisiti di progettazione degli imballaggi

Prescrizioni per le sostanze pericolose (Art 5)

PRESCRIZIONI

Limitazioni sul contenuto di alcune sostanze negli imballaggi

Metalli pesanti
< 100 mg/kg

PFAS

singoli PFAS	somma dei singoli PFAS	tutti i PFAS (compresi PFAS polimerici)
< 25 ppb	< 250 ppb	< 50 ppm

AMBITO DI APPLICAZIONE

Metalli pesanti
tutti gli imballaggi

PFAS
Imballaggi a contatto con i prodotti alimentari

DEADLINE

12 AGOSTO 2026

Requisiti di progettazione degli imballaggi

Riciclabilità (Art 6)

PRESCRIZIONI

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili, vale a dire:

a) progettati per il riciclaggio;
b) raccolti separatamente, selezionati e riciciati su larga scala.

La riciclabilità degli imballaggi dovrà essere valutata conformemente alle prescrizioni della Commissione Europea (atti delegati) e sarà espressa secondo le classi di prestazione di riciclabilità A, B o C.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato ad eccezione di:

- imballaggi dei farmaci
- imballaggi primari dei dispositivi medici
- imballaggi primari di alimenti per la prima infanzia
- imballaggi per il trasporto di merci pericolose
- imballaggi per la vendita in sughero, tessuto, gomma, ceramica, porcellana o cera

DEADLINE

1 GENNAIO 2030
Tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili secondo le classi di prestazione A, B o C.

1 GENNAIO 2035
Tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili su larga scala.

1 GENNAIO 2038
Tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili secondo le classi di prestazione A o B.

Requisiti di progettazione degli imballaggi

Contenuto di riciclato (Art 7)

PRESCRIZIONI

Tutte le parti di plastica di un imballaggio devono contenere le percentuali minime di contenuto di materiale riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo specificate all'art 7, paragrafo 1.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti gli imballaggi in plastica ad eccezione di:

- imballaggi dei farmaci
- imballaggi primari dei dispositivi medici
- imballaggi primari di alimenti per la prima infanzia
- imballaggi per il trasporto di merci pericolose
- imballaggi per alimenti in caso di non conformità alla disciplina MOCA
- imballaggi in plastica compostabile
- parti in plastica che rappresentano meno del 5% del peso totale dell'imballaggio.

DEADLINE

	1 GENNAIO 2030	1 GENNAIO 2040
Imballaggi in PET sensibili al contatto	30%	50%
Altri imballaggi sensibili al contatto	10%	25%
Bottiglie monouso per bevande	30%	65%
Altri imballaggi in plastica	35%	65%

Requisiti di progettazione degli imballaggi

Minimizzazione (Artt 10 e 24)

PRESCRIZIONI

Peso e volume

peso e volume devono essere ridotti al minimo necessario per garantire la funzionalità dell'imballaggio (entro i limiti stabiliti dalle norme tecniche), evitando doppie pareti/strati o falsi fondi.

Spazio vuoto

	Spazio vuoto
Imballaggi multipli, per il trasporto, per l'e-commerce	< 50%
Imballaggi di vendita	Ridotto al minimo

AMBITO DI APPLICAZIONE

Peso e volume

Tutti gli imballaggi ad eccezione di:

- imballaggi protetti da disegni/modelli depositati
- imballaggi di prodotti IGP

Spazio vuoto

Tutti gli imballaggi ad eccezione di:

- imballaggi riutilizzabili
- imballaggi per la vendita usati come imballaggi per il commercio elettronico

DEADLINE

12 FEBBRAIO 2028

Imballaggi per la vendita con spazio vuoto ridotto al minimo.

1 GENNAIO 2030

- Peso e volume degli imballaggi ridotti al minimo.
- Imballaggi multipli, per trasporto e e-commerce con spazio vuoto < 50%.

Requisiti di progettazione degli imballaggi

Etichettatura (Art 12)

PRESCRIZIONI

- gli imballaggi dovranno riportare un'etichettatura armonizzata sulla composizione del materiale per facilitarne la raccolta differenziata.
- Per particolari tipologie di imballaggi sono previste etichettature dedicate.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Etichettatura sulla composizione
tutti gli imballaggi tranne quelli di trasporto e quelli soggetti ad un sistema di deposito cauzionale.

Etichettatura dedicate
- imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale
- imballaggi riutilizzabili
- imballaggi contenenti plastica a base biologica (facoltà)
- imballaggi contenenti una % di materiale riciclato (facoltà)
- Imballaggi soggetti a regimi EPR (facoltà)

DEADLINE

12 FEBBRAIO 2027
Etichettatura EPR

12 AGOSTO 2028
- Etichettatura armonizzata sulla composizione dell'imballaggio;
- Etichettatura dedicata per imballaggi soggetti a sistemi di depositi cauzionale, contenenti materiale riciclato e plastica a base biologica

12 FEBBRAIO 2029
Etichettatura dedicata per imballaggi riutilizzabili

La dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità

Responsabilità e prove documentali

La dichiarazione di conformità è il documento che attesta la conformità dell'imballaggio alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 (requisiti di progettazione ed etichettatura)

ALLEGATO VIII

Dichiarazione di conformità UE n. (*)...

1. N. ... (identificazione univoca dell'imballaggio):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio:
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: ... (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, indirizzo, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il/i certificato/i: ... (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).
8. Informazioni aggiuntive:

   Firmato a nome e per conto di:

   (luogo e data del rilascio):

   (nome e cognome, funzione) (firma):

SOGGETTI OBBLIGATI

In prima istanza il soggetto responsabile di redigere la dichiarazione di conformità è il fabbricante.
Gli importatori sono responsabili di redigere la dichiarazione di conformità quando immettono sul mercato UE imballaggi con il proprio nome o marchio o modificano l'imballaggio in modo tale da condizionarne la conformità alle prescrizioni applicabili.

METODO

il fabbricante adotta procedure di valutazione della conformità alle prescrizioni applicabili e redige (o raccoglie dal proprio fornitore) la documentazione tecnica a supporto di quanto attestato tramite la dichiarazione di conformità.

La dichiarazione di conformità

Cosa si deve attestare dal 12/8/2026?

A far data dal 12/8/2026 la dichiarazione di conformità dovrà attestare la conformità alla seguenti prescrizioni (ove applicabili):

- conformità all'art. 5 sulle sostanze pericolose (PFAS per i soli imballaggi food contact e metalli pesanti per tutti gli imballaggi);
- conformità all'art. 6 sulla riciclabilità degli imballaggi ai sensi della Direttiva 94/62 e del relativo standard armonizzato 13430:2004 (requisiti essenziali);
- nel caso di imballaggi riutilizzabili, conformità all'art. 11 il quale elenca i requisiti che un imballaggio deve rispettare per essere considerato riutilizzabile ai sensi del Regolamento.

Regime sanzionatorio

Regime sanzionatorio

Cosa succede in caso di mancata conformità?

In caso di non conformità alle disposizioni del Regolamento lo Stato Membro:

a) chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità;

b) se permane la non conformità vieta l'immissione dell'imballaggio sul mercato o ne garantisce il ritiro dallo stesso;

c) se permane la non conformità applica le sanzioni previste dai singoli Stati Membri attraverso l'adozione di apposite norme da emanare entro il 12 febbraio 2027. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.